

Dipartimento Nazionale "TUTELA DEL CONSUMATORE" "ANOTHER WORLD IS POSSIBLE" MUGABE MELITUS WERE

COMUNICATO STAMPA

FUNZIONI DEGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO: LIMITI

Il Giudice di Pace di Lecce, su ricorso predisposto dallo "Sportello dei Diritti" la cui delega è stata assegnata all'Assessore al Mediterraneo Carlo Madaro, ha sentenziato l'annullamento di un'ordinanza d'ingiunzione prefettizia di rigetto di un ricorso avverso una multa emessa a seguito di rilevazione effettuata dagli ausiliari del traffico <u>in materia di funzioni</u> degli operatori degli ausiliari del traffico, di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta. La sentenza emessa di seguito allegata, ha accolto il ricorso di una cittadina lececse stabilendo la nullità della multa.

"Le funzioni degli ausiliari del traffico, di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, conferite con la legge del 15 maggio 1997 n. 127, art. 17, comma 132 e articolo 68 della 23.12.1999 n. 488, sono limitate alle aree oggetto di concessione e agli spazi necessari alle manovre dei veicoli ivi parcheggiati, e pertanto non può essere elevata da detti dipendenti contravvenzione per divieto di sosta nelle corsie riservate al trasporto pubblico, potendo tale funzione essere delegata solo al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, come previsto dal successivo comma 133 nelle forme previste dagli artt. 22 e 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

La rilevazione della violazione compiuta dagli ausiliari del traffico, in quanto operata da un soggetto assolutamente non legittimato, inficia alla radice la legittimità dell'accertamento ".

Si invitano, quindi, le Prefetture e le Amministrazioni di tutto il territorio nazionale ad attenersi tempestivamente anche all'interpretazione adottata di recente dalla CORTE DI CASSAZIONE in tema di sosta e confermata dai Giudici di Pace, annullando in via di autotutela i provvedimenti illegittimamente adottati sino ad oggi e di provvedere ad effettuare l'accertamento delle infrazioni secondo i dettami della legge, onde evitare superflui sovraccarichi burocratici e giudiziari che danneggiano il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione.

Lecce, 19 aprile 2008

Giovanni D'AGATA







UFFICIO GIUDICE DI PACE DI LECCE

SEZIONE 1 Via Brenta

Si comunica a:

CONTE AINO VIA & TOURS, & 73100 LECCE

LE

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero:

6664/2007

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: CARLUCCIO RAFFAELE

Depositata Sentenza Numero:

762/2008

in data: 18/03/2008

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

CONTE AND A

Difeso da:

Resistente Principale

PREFETTO DI LECCE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Avy, Raffaele CARLUCCIO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l'oggetto pure a margine indicato, promossa da:

CONTE A , di persona

Ricorrente

Contro

PREFETTO DI LECCE

Resistente

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in cancelleria in data 07.08.07, la ricorrente proponeva opposizione avverso L'ordinanza-ingiunzione n. 181/07 con cui il Prefetto di Lecce aveva rigettato il ricorso da lei proposto al verbale di contestazione n. 130077 elevato dal Servizio ausiliari di Lecce, per aver sostato in data 5.06.06 nello spazio riservato alla fermata dei mezzi pubblici. A sostegno dell'opposizione, assumeva, fra i vari motivi, la mancata legittimazione degli ausiliari del traffico ad accertare e contestare le violazioni per la sosta sugli spazi riservati alla fermata dei mezzi pubblici. Disposta la comparizione delle parti, si costituiva il Comune di Lecce a cui il Prefetto aveva delegato la tutela giudiziari, contestando il contenuto del ricorso.

La causa veniva decisa mediante dispositivo di cui si dava lettura all'odierna udienza.

Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

REGIME FISCALE PROC.

- □ Non esente
- Esente ex art. 46 L. 374/91
- Esente ex art. 23 L. 689/81

REGIME FISCALE SENT.

- ☐ Non esente
 - Esente ex art. 46 L.
- 374/91
- Esente ex art. 23 L. 689/81

N.762/08 Sent.

N.6664 /07_R.Gen.

N. +366 08R. Cron.

N._____ R. Rep.

OGGETTO

Opposizione a sanzione amministrativa



Le funzioni degli ausiliari del traffico, di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, conferite con la legge del 15 maggio 1997 n.127, articolo 17, comma 132 e articolo 68 della legge 23.12.1999 n.488, sono limitate alle aree oggetto di concessione e agli spazi necessari alle manovre dei veicoli ivi parcheggiati, e pertanto non può essere elevata da detti dipendenti contravvenzione per divieto di sosta nelle corsie riservate al trasporto pubblico, potendo tale funzione essere delegata solo al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, come previsto dal successivo coma 133 nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990 n.142.

Orbene, nel caso di specie la contravvenzione è stata elevata dagli ausiliari del traffico in relazione alla corsia riservata ai mezzi pubblici dove, come innanzi detto, la competenza ad accertare le violazioni è demandata al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone (in tal senso Cass.n.18186/2006 e Cass.7336/2005).

Né, d'altra parte, il Comune ha dimostrato (ciò che ha affermato nella memoria difensiva) che gli ausiliari fossero anche dipendenti dell'impresa denominata S.G.M. che oltre a gestire i parcheggi, esegue il trasporto pubblico nel territorio comunale.

La rilevazione della violazione compiuta dagli ausiliari del traffico, in quanto operata da un soggetto assolutamente non legittimato, inficia alla radice la legittimità dell'accertamento.

Ricorrono giusti motivi per compensare interamente le spese.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lecce, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.



Spese compensate.

Così deciso in Lecce il 29.01.2008

IL CANCELIAERE B3 Antonio Gforni Renna IL GIUDICE DI PACE Avv. Raffaele Carluccio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

- 17 MAR 200

III JANCELLIERE B3

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Ufficie in intestratorie, io sottoschio Messo del Giudica di Papa di Lecce he notificato copia dell'utto che parando al destinatatio nello stesso indicato, consegnandone copia a mani proprie

16/4/08